



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 14/2016 DEL 06/04/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art.73 comma 1 lett. a) del l.lgs. 23 giugno 2011 n.
118



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. n.118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze emesse dal Giudice di Pace in Lamezia Terme (ex Soveria Mannelli) nel giudizio promosso dalla RUBBETTINO Editore s.r.l., nei confronti della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali e della Regione Puglia - terza chiamata in causa - maturati nell'ambito delle disposizioni normative introdotte in materia di soppressione delle Comunità montane dalla l.r. n.36/2012, che statuiscono la successione a titolo generale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi esistenti in capo alle Comunità montane, ad eccezione delle fattispecie analiticamente escluse dalla citata norma (art. 5, comma 7, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 1, l.r. n. 36/2012).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "*sentenze esecutive*" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi documentali acquisiti dalla competente Sezione Enti Locali, si espone quanto segue:

- La RUBBETTINO Editore s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angela DAVOLI, in data 20.04.2012 presentava ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Soveria Mannelli nei confronti della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali per il mancato pagamento (fornitura stampati) della fattura n.881 del 17.06.2010 per un importo complessivo di € 3.552,00;

- il Giudice di Pace di Soveria Mannelli accoglieva il ricorso adito dalla Rubbettino s.r.l. e con decreto n.16/2012, R.G.C.N. 15/5/12, emesso in data 02.05.2012 ingiungeva all'Ente montano il pagamento della somma di € 3.552,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo ed ogni successiva occorrenda, nonché spese e competenze per complessivi € 550,50 di cui € 180,00 per onorario, € 320,00 per diritti e € 50,50 per spese, oltre IVA, rimborso forfettario e CAP, in favore della ditta Rubbettino s.r.l.;



- avverso il predetto decreto ingiuntivo la Comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali proponeva atto di opposizione R.G. n. 58/2012 depositato in data 04/07/12 a mezzo dell'avv. Giuseppe Salerno;

- il Giudice di Pace di Soveria Mannelli con ordinanza emessa il 20.03.13, n.58/C/2012 R.G.A.C., autorizzava la Rubbettino alla chiamata in giudizio della Regione Puglia;

- si costituiva la Regione Puglia rappresentata dall'avv. Maria Celozzi;

- in data 29.12.2015 veniva notificata all'Avvocatura Regionale la sentenza n. 90/2015, emessa dal Giudice di Pace in Lamezia Terme (ex Soveria Mannelli) in data 05/11/2015, con la quale il Giudice di Pace rigettava l'opposizione promossa dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, confermava il decreto ingiuntivo opposto e ingiungeva all'opponente Comunità e alla Regione Puglia al pagamento delle spese processuali di cui € 1.150,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché € 75,00 per spese, in favore dei procuratori distrattari avvocati Angela e Bruno DAVOLI;

- l'Avvocatura Regionale con nota AOO_024/238 del 12.01.2015 invitava la Sezione Enti Locali a procedere al pagamento delle somme indicate in sentenza, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente;

- con nota datata 11.02.2016, acquisita agli atti della Sezione Enti Locali al prot. n. AOO_092/64 del 11.02.2016, gli avvocati Angela e Bruno DAVOLI hanno comunicato l'importo delle spettanze dovute in esito ai provvedimenti di causa (Cont. n.656/13/CA), autorizzando, altresì, al versamento dell'intera somma in favore della Rubbettino s.r.l., con rinuncia degli stessi procuratori alla distrazione delle spese e competenze di cui alla sentenza n. 90/2015.

- con precedenti note il Commissario liquidatore unico delle sopresse Comunità Montane ha rappresentato la grave situazione finanziaria della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, riconoscendo, altresì, con Decreto Commissariale n. 73 del 5 novembre 2014, tra le passività della citata Comunità Montana, il debito de quo nei confronti della RUBBETTINO Editore s.r.l. derivante da spese per forniture, preordinato al successivo pagamento da parte della Regione Puglia, destinata alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle sopresse Comunità Montane (comma 6, art.5, l.r. n. 36/2008 ss.mm.ii.).

Per effetto delle citate disposizioni normative la Regione Puglia è chiamata a provvedere al pagamento, al lordo di oneri e imposte, della somma di **€ 3.552,00**, oltre alle spese derivanti dalle sentenze emesse dal Giudice di Pace in Lamezia Terme (ex Soveria Mannelli);

- all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di **€ 7.886,13**, così suddivisa:

in favore di RUBBETTINO Editore s.r.l.;

- **€ 3.552,00=** per sorte capitale;
- **€ 1.544,86=** per interessi legali ex D.Lgs. 231/02;
- **€ 500,00=** per competenze professionali e diritti - decreto ingiuntivo n.16/2012;
- **€ 75,00=** rimborso forfettario 15%;
- **€ 23,00=** C.A.P. al 4%;
- **€ 131,56=** IVA al 22%;
- **€ 50,50=** per spese derivanti da decreto ingiuntivo n.16/2012;
- **€ 10,62=** per copie decreto;
- **€ 10,28=** per notifica;
- **€ 1.150,00=** per competenze professionali - sentenza n. 90/2015




- € 172,50= rimborso forfettario 15%;
- € 52,90= C.A.P. al 4%;
- € 302,59= IVA al 22%;
- € 75,00= per spese derivanti da sentenza n. 90/2015;
- € 200,00= per registrazione sentenza;
- € 17,34= per copie sentenza;
- € 17,98= per notifica sentenza;

Per un totale di € **7.886,13**.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, con prelevamento dell'importo corrispondente dal *Fondo di riserva per partite potenziali* e contestuale impinguamento del cap. 1730. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, di spese e competenze derivanti dalle sentenze vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*" e cap.1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Enti Locali.

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano



Legge Regionale _____ 2016, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n.16/2012 emesso dal Giudice di Pace di Soveria Mannelli e sentenza n. 90/2015 emessa dal Giudice di Pace in Lamezia Terme (ex Soveria Mannelli) dell'importo complessivo di € **7.886,13**, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede, in adempimento alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 6 della l.r. n.36/2008 come introdotto dall'art. 1 l.r. n. 36/2012, che dispongono il subentro della Regione Puglia in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle sopresse Comunità montane, fatta eccezione delle fattispecie indicate dalla stessa norma, mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, come segue:

Variazione in diminuzione del cap. 1110090 "*Fondo di riserva per partite potenziali*" - Missione 20 programma 1 titolo 1 - limitatamente alla sorte capitale di € **3.552,00** e contestuale variazione in aumento del cap. 1730 "*Contributo all'ARIF o, fino alla successione della stessa, alla competente Comunità Montana in liquidazione, per il subentro nelle funzioni già svolte dalle sopresse Comunità Montane*" - Missione 9 programma 5 titolo 1 - di pari importo.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, le spese procedimentali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli del bilancio corrente come segue:

cap. 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*" - Missione 1 programma 11 titolo 1 - € **1.544,86**;

cap. 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali*" - Missione 1 programma 11 titolo 1 - € **2.789,27**.

